



## TRIBUNALE DI AGRIGENTO

### SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Visto il ricorso ex art. 10 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 presentato da [REDACTED] con cui ha chiesto di essere ammessa alla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento, formulando una proposta di ristrutturazione dei propri debiti;

vista la documentazione depositata;

rilevato che sulla base della propettazione della ricorrente la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 Legge 27 gennaio 2012, n. 3;

visto l'art. 10 l. n. 3/2012

#### **FISSA**

l'udienza del 26 febbraio 2019, ore 9.30 avanti a sé presso il Tribunale di Agrigento per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti secondo quanto prescritto dall'art. 10 comma terzo Legge n.3/2012 nonché per verificare il raggiungimento dell'accordo con i creditori

#### **ordina**

**a parte ricorrente**

di comunicare il presente decreto all'OCC entro il 15 gennaio 2019;

curare la pubblicazione del ricorso e del presente decreto sul sito del Tribunale di Agrigento;

**all'OCC**

di effettuare la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'udienza, con le modalità previste dall'art. 10, primo comma, Legge. 3/2012;

**avvisa**



i creditori che possono far pervenire, con le modalità previste dall'art. 11, 1° comma, Legge n. 3/2012, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, almeno dieci giorni prima dell'udienza sopra fissata; in mancanza di tale dichiarazione, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

**dispone**

che sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si comunichi.

Agrigento, 18 dicembre 2018

**IL GIUDICE**

*Dott.ssa Maria Cristina La Barbera*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Maria Cristina La Barbera in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*

IL GIUDICE DESIGNATO

è intervenuta nel provvedimento del 18.12.2018  
disponendo di e cura dell'istante il fascicolo con  
tutti gli allegati se inseriti e molo presso le scie al  
follimutone  
Si comunico  
10.1.2019

**IL GIUDICE**  
*Maria Cristina La Barbera*

10/01/2019 2



**TRIBUNALE CIVILE DI AGRIGENTO**  
**ALL'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**RICORSO EX ART. 9,C.1 L. N. 3/2012**

[REDACTED]  
ex.D.lgs 460/97, [REDACTED] avente sede e sociale in [REDACTED] nella via  
[REDACTED] costituita ai fini del presente giudizio nella figura del [REDACTED]  
[REDACTED] difesa e rappresentata, sia in via  
congiunta che disgiunta, dagli Avv.ti Aurelio Bentivegna (C.F. BNTRLA68H01G273J -  
fax 091.6195942 [aurelio@pec.bentivegna.it](mailto:aurelio@pec.bentivegna.it)) e Giuseppe Giardina (C.F.  
GRDGPP77A10B602H - FAX 091.5071444 - [giuseppegiardina@avvocatiagrigento.it](mailto:giuseppegiardina@avvocatiagrigento.it))  
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Giardina, in via Corso  
Umberto I n. 100 - 92024 - CANICATTI (AG), giusto mandato in calce al presente atto.  
Con richiesta di effettuarsi le comunicazioni a mezzo fax ai nn. 091.6195942 -  
0922738781 ovvero a mezzo pec agli indirizzi: [aurelio@pec.bentivegna.it](mailto:aurelio@pec.bentivegna.it) -  
[giuseppegiardina@avvocatiagrigento.it](mailto:giuseppegiardina@avvocatiagrigento.it)

**PREMESSO**

- che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 L. n. 3/2012;
- **che si tratta di un'associazione Onlus ex art. 10 D.lgs 460/97, idonea ad accedere alle procedure di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012.**
- che non è soggetto procedure concorsuali diverse da quelle dal Capo I della legge 3/2012;
- che non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al Capo I della legge 3/2012;
- che non ha subito, per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge 3/2012 ;

- che l'istante ha presentato istanza all'O.C.C. presso il Tribunale civile di Agrigento per la nomina dei professionisti per svolgere le funzioni di gestori della crisi;
- Il professionista Dott.ssa Maria Piombino nominata gestore della crisi dal Tribunale di Agrigento ha accettato l'incarico e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e che non sussistono condizioni di incompatibilità, né di conflitto d'interessi con la sovraindebitata ~~\_\_\_\_\_~~ per l'espletamento dell'incarico;
- Il citato professionista ha redatto e ultimato il 10/12/2018 la relazione particolareggiata prevista dall'art. 9 comma 3bis, consegnata al debitore in data 11/12/2018;

Tanto premesso l'Associazione Mani Unite per la Vita, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Presidente del Tribunale, voglia:

- 1) dichiarare ai sensi dell'art. 9 comma 1, l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo di composizione della crisi;
- 2) nominare un Giudice Delegato ex. art. 9 L. 3/2012 per l'attuazione del piano di accordo;
- 3) disporre, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi. **Nel caso in cui le azioni esecutive siano già iniziate, ordinare di sospendere tutti i procedimenti esecutivi pendenti ai danni dell'odierno istante;**
- 4) stabilire la forma di pubblicità della domanda e del decreto ritenuta più idonea e di ordinare la conseguente trascrizione del decreto presso i competenti uffici.

\*\*\*\*\*

Con riserva di produrre l'ulteriore documentazione che il Giudice Delegato dovesse richiedere, si allega la seguente documentazione in copia ex art. 9 comma 2:

- A. visura camerale storica dell' [REDACTED]
- B. Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- C. Inventario del patrimonio del debitore;
- D. Elenco atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- E. Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
- F. Relazione Particolareggiata O.C.C. di Agrigento Dott.ssa Maria Piombino completa dei relativi allegati.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche dichiara che il contributo unificato ammonta a euro 98,00.

Canicattì, 12/12/2018

Avv. Aurelio Bentivegna

Avv. Giuseppe Giardina

